



SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI  
S.I.A.S. S.p.A.

*OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE*

## INDICE

	Pagina
PREMESSA	1
ART. 1 SOGGETTI RILEVANTI	2
ART. 2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	2
ART. 3 MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	3
ART. 4 PRESA D'ATTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	4
ART. 5 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	4
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	4
ART. 7 ENTRATA IN VIGORE	4

## ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Articolo 1, commi 2 e 3 del TUF (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58).

ALLEGATO 2 - Schema delle comunicazioni delle operazioni previste dall'articolo 2, comma 1 del documento illustrativo.

ALLEGATO 3 - Dichiarazione di presa d'atto.

ALLEGATO 4 - Articolo 193 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 relativo al regime sanzionatorio conseguente all'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

ALLEGATO 5 - Estratto della Deliberazione Consob 14.05.1999 n. 11971 riportante gli articoli che disciplinano gli obblighi di comunicazione in merito alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi.

ALLEGATO 6 - Articolo 114, comma 7 del TUF (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58)

## **PREMESSA**

Il presente documento contiene un quadro riepilogativo della disciplina sull' "Internal Dealing" modificata dalla Consob in data 29 novembre 2005 e dei relativi riferimenti normativi ed ha lo scopo di regolare i flussi di informazione tra i "soggetti rilevanti" e la SIAS S.p.A., al fine di un corretto adempimento degli obblighi prescritti dalla Deliberazione Consob n. 11971 del 14.05.1999.

## **ART. 1 – SOGGETTI RILEVANTI**

1. Per soggetti rilevanti si intendono:
  - a) I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della SIAS S.p.A..
  - b) I componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed il Direttore Generale di una Società controllata quando il valore contabile della partecipazione nella medesima società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della SIAS S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
  - c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SIAS S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.

## **ART. 2 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

1. I soggetti rilevanti devono comunicare le operazioni a qualsiasi titolo effettuate, aventi ad oggetto:
  - a) le azioni emesse dalla SIAS S.p.A.;
  - b) gli strumenti finanziari collegati alle azioni intendendosi per tali:
    - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
    - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
    - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3 del TUF (Allegato 1);
    - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
    - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dalla SIAS S.p.A. e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
    - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla SIAS S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della stessa SIAS S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari previsti alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.
2. I soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare anche le operazioni compiute dalle persone ad essi strettamente legate di seguito identificate:
  - a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
  - b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
  - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);

- e) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

I soggetti rilevanti informano le persone ad essi strettamente legate circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti nel presente documento.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

### **ART. 3 – MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

#### **Soggetti rilevanti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1**

I soggetti rilevanti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 1 comunicano, alla Consob ed alla SIAS S.p.A., mediante apposito schema (Allegato 2), le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione con le seguenti modalità:

#### Comunicazioni alla Consob

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite telefax al numero 06-8477612 ovvero tramite e-mail all'indirizzo [INTERNALDEALING@CONSOB.IT](mailto:INTERNALDEALING@CONSOB.IT) o con altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

#### Comunicazioni alla SIAS S.p.A.

Le comunicazioni devono essere inviate alla SIAS S.p.A., all'attenzione del soggetto preposto alla funzione "Controllo Interno", secondo le seguenti modalità:

- consegna *brevi manu* direttamente presso la sede legale della SIAS S.p.A., in Torino, Via Bonzanigo, 22;
- trasmissione a mezzo telefax al numero 011.4731691
- inoltro via *e-mail* all'indirizzo: [controllointerno@grupposias.it](mailto:controllointerno@grupposias.it).

I soggetti rilevanti dovranno dare preavviso telefonico dell'invio della comunicazione ai seguenti numeri: 011.4392102 e/o 011.4392105, nelle ore d'ufficio.

Il soggetto preposto dovrà fornire, al soggetto rilevante, un riscontro immediato – tramite fax o e-mail - delle comunicazioni ricevute.

Per richieste di chiarimenti si potrà telefonare ai numeri 011.4392102 e/o 011.4392105.

Il soggetto preposto pubblica le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

### **Soggetti rilevanti previsti alla lettera c) dell'articolo 1**

I soggetti rilevanti indicati alla lettera c) dell'articolo 1 comunicano alla Consob ed al pubblico le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione con le seguenti modalità:

#### **Comunicazioni alla Consob**

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite telefax al numero 06-8477612 ovvero tramite e-mail all'indirizzo [INTERNALDEALING@CONSOB.IT](mailto:INTERNALDEALING@CONSOB.IT) o con altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

#### **Comunicazioni al pubblico**

Le comunicazioni al pubblico sono effettuate tramite l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato.

### **ART. 4 - PRESA D'ATTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

La presa d'atto - da parte di ciascun soggetto rilevante - degli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente disciplina dell'"Internal Dealing" viene effettuata mediante sottoscrizione della dichiarazione riportata sub Allegato 3.

### **ART. 5 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

L'inosseranza degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 500.000 (articolo 193 del TUF riportato sub Allegato 5).

### **ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., la SIAS S.p.A. informa che i dati personali dei quali verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento al solo fine di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dalla disciplina sull'"Internal Dealing".

Titolare del trattamento è la medesima SIAS S.p.A.. I soggetti rilevanti potranno rivolgersi alla società al fine di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dei dati

### **ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE.**

Gli obblighi di comunicazione entreranno in vigore il 1° aprile 2006.

## ALLEGATO 1

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

### PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 1 (Definizioni)

*omissis*

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

**Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi <sup>(\*)</sup>**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:

*a)* dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

*b)* dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

*c)* dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.

2. Le comunicazioni indicate alla lettera *a)* sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni indicate alla lettera *b)* sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero email all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera *c)* sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

ALLEGATO 6 /ANNEX 6  
 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7  
 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-*octies*, paragraph 7

<b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER</b>										
<b>1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA</b>										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME				NOME / FIRST NAME					SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*						
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										
<b>1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY</b>										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORMS THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER									S/N	

**2. EMITTENTE QUOTATO**

RAGIONE SOCIALE /  
CORPORATE NAME

CODICE FISCALE /  
TAX CODE\*

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

ANNOTAZIONI / ANNOTATION

--

<b>3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION</b>										
<b>3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY</b>										
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON									S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)									S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON									S/N	
<b>3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA<sup>1</sup></b>										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME					NOME / FIRST NAME			SESSO / GENDER*		
CODICE FISCALE / TAX CODE *		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*			DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*					
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

#### 4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS

##### SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION <sup>2</sup>	CODICE ISIN / ISIN CODE <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT <sup>4</sup>	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION <sup>6</sup>	NOTE / NOTES
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)									

##### SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1 , b3 SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1 , b3

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION <sup>6</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT <sup>8</sup>	TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT <sup>9</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT			INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT			DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES
				COD. ISIN / ISIN CODE <sup>10</sup>	DENOMINAZIONE / NAME <sup>11</sup>	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME <sup>12</sup>	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)															

---

<sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1

<sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments

A= acquisto / purchase

V= vendita / sale

S= sottoscrizione / subscription

X= scambio / exchange

<sup>3</sup> Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)

<sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:

AZO = azioni ordinarie / ordinary shares

AZP = azioni privilegiate / preference shares

AZR = azioni di risparmio / saving shares

QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares

<sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).

<sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares

MERC-SO = transazione sul mercato a seguito dell'esercizio di *stock option – stock grant* / transaction over regulated market concurrent to exercise of stock option – stock grant

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*) / exercise of rights (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/rights*)

<sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:

A= acquisto / purchase  
V= vendita / sale  
S= sottoscrizione / subscription  
AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

<sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:

W= warrant / warrant  
OBW = obbligazione cum warrant / bond *cum* warrant  
SD= securitised derivative / securitised derivative  
OPZ= opzione / option  
FUT = future / future contracts  
FW = forward (contratti a termine) / forward contracts  
OS = Obbligazione strutturata / structured bond  
SW = swap / swap  
DIR = diritti / rights

<sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style  
PE= put European style  
CA= call American style  
PA= put American style  
AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

<sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

<sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

<sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

Il sottoscritto .....

preso atto di essere incluso nel novero dei soggetti rilevanti ai sensi dell' articolo 152-octies, della deliberazione Consob. n. 11971/1999

**ATTESTA**

- di aver ricevuto il documento contenente il quadro riepilogativo della nuova disciplina sull' "Internal Dealing" – efficace dal 1° aprile 2006 – e dei relativi riferimenti normativi;
- di essere consapevole del regime sanzionatorio previsto in caso di inosservanza dei previsti obblighi di comunicazione.

**SI IMPEGNA**

- ad informare le persone a sé strettamente legate circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sull' "Internal Dealing".

\_\_\_\_\_

(firma)

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presta specifico e irrevocabile consenso a quanto contenuto nell' art. 6 del documento illustrativo.

\_\_\_\_\_

(firma)

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

PARTE V - SANZIONI  
TITOLO II  
SANZIONI AMMINISTRATIVE

*omissis*

**Art. 193**

***(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)***

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-*bis*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-*bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

## ALLEGATO 5

**Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005)

*omissis*

### TITOLO VII SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

*omissis*

#### Capo II Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

##### Art. 152-sexies (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del

cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

*c.4)* chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

*d)* "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

*d.1)* il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

*d.2)* le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera *d.1)* sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

*d.3)* le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera *d.1)*;

*d.4)* le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera *d.1)*;

*d.5)* i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera *d.1)*.

#### **Art. 152-septies**

##### **(Ambito di applicazione)**

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

*a)* alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

*b)* alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

*a)* le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

*b)* le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

*c)* le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera *a)*, è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

#### **Art. 152-octies**

##### **(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)**

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettere *c.1)*, *c.2)* e *c.3)* comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettere *c.1)*, *c.2)* e *c.3)* comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera *c.4)* comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.
7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.
8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.3), devono:
  - a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;
  - b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.
9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.
10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

*omissis*

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*)

**PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI**  
**TITOLO III - EMITTENTI**  
**Capo I - Informazione societaria**

*omissis*

**Art. 114**  
**(Comunicazioni al pubblico)**

*omissis*

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

*omissis*